



Città di Solofra

Provincia di Avellino

P.zza S. Michele, 5

Tel 0825 582411

Fax 0825 532494

Prot. n° 4805

Solofra, 07/04/2020

Oggetto: Divieti e limitazioni per panifici, supermercati e altre attività di generi alimentari.

LETTO il decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020 che introduce ma misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologica;

ATTESO che i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggi vigenti e succedutesi nel tempo dispongono misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus covid-19 sul presupposto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CHE, in particolare, con il dpcm 11 marzo 2020, è stata disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per alcune tipologie di beni di prima necessità nonché degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'allegato 1 di tale DPCM;

CHE l'ordinanza del Presidente della Regione Campania numero 13 del 12 marzo 2020, dispone, tra l'altro, che al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre disporre ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti, che sono vietate le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie;

RITENUTO di intervenire, con ogni disposizione utile, allo scopo di evitare il diffondersi del covid-19, essendo stati accertati nel Comune di Solofra diversi casi di positività;

CHE le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

CHE appare pertanto necessario introdurre ogni disposizione che, anche solo in via precauzionale, contribuisca alla riduzione del contagio da Covid-19;

VISTO l'articolo 1 del decreto ministeriale 01/10/2018 n° 131 che definisce il panificio come l'impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini;

CONSIDERATO che in tali esercizi, seppur abilitati alla vendita di altri prodotti da forno oltre al pane, **resta esclusa la vendita di prodotti di pasticceria cosiddetta fresca;**

STABILITO pertanto per motivi di tutela della salute pubblica e stante l'emergenza epidemiologica in atto per la diffusione del virus covid-19 di intervenire con apposita disposizione anche se solo a fini precauzionali e cautelativi;

VISTI gli articoli 50 comma 5 del decreto legislativo 267 /2000, nonché 54 comma 4 del medesimo decreto legislativo 267/2000;

VISTI:

- l DPCM 22 marzo 2020;
- l'ordinanza n. 23 del 25.03.2020 del Presidente della Regione Campania;
- l'ordinanza n. 25 del 28.03.2020 del Presidente della Regione Campania, nonché i relativi chiarimenti n°15 del 04.04.2020 e n° 16 del 05.04.2020;
- il T.U.LL.SS. - Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934;
- la legge 833 del 1978, art. 32;

DISPONE

- 1) per le motivazioni espresse in premessa, e fino a revoca della presente, è fatto assoluto divieto ai titolari delle attività di panificazione, come definite dall'articolo 1 del DM 01 ottobre 2018 n°131, sul territorio comunale di Solofra, di commercializzare, in riferimento ai prodotti da loro sfornati, alcun prodotto che non sia di prima necessità, e, pertanto, è consentito loro di commercializzare esclusivamente prodotti quali pane, grissini, biscotti, pane biscottato, taralli. Resta esclusa la vendita di prodotti di pasticceria cosiddetta fresca;
- 2) I panifici, i supermercati e le altre attività di generi alimentari, riguardo ai prodotti dolciari, potranno commercializzare esclusivamente, prodotti delle industrie alimentari con codice ATECO 10.

AVVERTE

- che i controlli saranno effettuati dalle forze dell'ordine, in maniera coordinata;
- che la violazione di dette disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n.19 del 25.03.2020;
- che a norma dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D. Lgs. n. 104 del 02/7/2010 (nuovo Codice del Procedimento Amministrativo), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, oppure in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

La presente disposizione viene trasmessa al Messo Comunale del Comune di Solofra, per la pubblicazione all'albo pretorio on-line, ed inviata, inoltre, a mezzo posta elettronica certificata ai destinatari di cui sotto:

1. Al Prefetto di Avellino, all'indirizzo pec: protocollo.prefav@pec.interno.it ;
2. Alla Stazione Carabinieri di Solofra, all'indirizzo pec: tav28844@pec.carabinieri.it ;
3. Alla Tenenza Guardia di Finanza di Solofra, all'indirizzo pec: av1130000p@pec.gdf.it ;
4. Al Comando Polizia Locale di Solofra;
5. Alla Pagina web del Comune di Solofra, sul sito ComunicaCity;
6. Alla Pagina Facebook "Comune di Solofra"; solofra@cplus.it ;

Da Palazzo Orsini 07/04/2020



IL SINDACO
Michele VIGNOLA